

INDICAZIONI PER L'INOLTRO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

La documentazione antimafia è costituita, ai sensi dell'art. 84, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, 159, (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) e s.m.i., dalla **comunicazione antimafia** e dall'**informazione antimafia**.

L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'art. 91, comma 6, del predetto Codice, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa desunti da situazione di cui al comma 4 dell'art. 84 del Codice.

La legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha apportato alcune modifiche all'art. 83 del Codice delle Leggi Antimafia (D.lgs 159/2011) estendendo l'obbligo dell'acquisizione della documentazione antimafia a qualunque erogazione, indipendentemente dal valore, e risulta pertanto necessario che sia acquisita, prima dell'avvio di un progetto finanziato, la documentazione corrispondente o all'**informazione antimafia** o alla **comunicazione antimafia**.

Con riferimento all'inoltro della richiesta di **informazione antimafia**, per importi superiori a 150.000,00 euro, si intende ribadire quanto già comunicato con le note, allegati e moduli presenti nel sito della Direzione lavoro (<http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori>), (il termine di validità della informazione antimafia è di 1 anno).

Con riferimento invece all'inoltro della **comunicazione antimafia**, per importi inferiori a 150.000,00 euro, si evidenzia che tale comunicazione differisce dall'**informazione antimafia** in quanto non deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater (art. 85 comma 3 D.Lgs. 159/2011), (il termine di validità della comunicazione antimafia è di 6 mesi). *

La **comunicazione antimafia**, ai sensi dell'art. 84, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia.

Sono cause ostative al rilascio della **comunicazione antimafia** (art. 67, commi 1 e 8 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.):

- Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale da parte dell'Autorità Giudiziaria.
- Condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis c.p.p. nonché per i reati di cui all'art. 640, comma 2, n. 1), c.p. commesso ai danni dello Stato o un altro ente pubblico, e all'art. 640-bis c.p.. *¹

Nel confermare pertanto quanto già previsto per i progetti finanziati aventi un importo superiore a 150.000,00 euro, si evidenzia la necessità, per i progetti aventi un importo inferiore a 150.000,00 euro, di inoltrare all'indirizzo lavoro@pec.regione.veneto.it (indicando nell'oggetto della comunicazione - *Trasmissione della documentazione per l'inoltro della richiesta di comunicazione antimafia*) la documentazione correttamente compilata e sottoscritta riferita al solo **Allegato A – Dichiarazione sostitutiva per la richiesta di comunicazione antimafia** - modello reperibile sul sito della Direzione Lavoro.

Per chiarimenti riguardanti la **comunicazione antimafia** contattare l'ufficio gestione ai nn. 041-2795010 e 2795345.

* Con riferimento alla comunicazione: il Prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia la comunicazione antimafia nel termine di 30 giorni dalla data della consultazione, decorso detto termine le amministrazioni interessate, in caso d'urgenza, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione ex art. 89 D. Lgs 159/2011 e i contributi saranno corrisposti sotto condizione risolutiva. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

*¹ Con D.L. 4-10-2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1-12-2018 n. 132 l'art. 67, comma 8, è stato integrato inserendo anche i reati di cui all'art. 640 (Truffa), comma 2, n. 1, e all'art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale.